

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (il **"Codice del Terzo Settore"**), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, è costituita, per trasformazione dell'associazione denominata **"BECHILDREN ONLUS"**, una fondazione denominata **"FONDAZIONE UBROKER ETS"**, senza vincoli di rappresentazione grafica (d'ora innanzi la **"Fondazione"**).

Nella denominazione potrà essere utilizzato l'acronimo **"ETS"** solo dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi anche **"RUNTS"**).

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Scopo e attività di interesse generale

La Fondazione persegue, in ambito nazionale e internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo della Fondazione è, in particolare, anche attraverso l'organizzazione di attività e l'ideazione di progetti quali l'organizzazione e la promozione di incontri formativi, dibattiti, convegni, corsi di formazioni e simili, con diversi operatori su specifiche tematiche e la pubblicazione di periodici, notiziari, volumi, testi e simili riguardanti le attività della Fondazione, raccogliere fondi da destinare ad attività di bene-

fidenza sia direttamente, mediante proprie iniziative e progetti, sia indirettamente, attraverso il sostegno a enti, associazioni o organizzazioni terze che operano senza fine di lucro e che perseguono finalità atte al sostegno di progetti di utilità sociale che intervengono in aiuto di persone, bambini o adulti, in condizioni di bisogno materiale o di arretratezza in ambito culturale e sociale sia in Italia che nel mondo. La Fondazione intende altresì sostenere progetti ed iniziative volte a supportare popolazioni e territori colpiti da calamità e disastri naturali.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al presente articolo, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o, almeno, principale, anche avvalendosi della collaborazione di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del Codice del Terzo Settore;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore;
- **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u), del Codice del Terzo Settore;

- **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera w), del Codice del Terzo Settore.**

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione può collaborare e ricevere finanziamenti da enti, associazioni, società, sia pubbliche sia private, e da persone che si pongano finalità compatibili con quelle della Fondazione stessa. Essa può altresì aderire ad altri enti che abbiano finalità compatibili e sinergiche con quelle della Fondazione stessa.

Articolo 4 - Attività diverse

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo, nel rispetto del presente statuto.

Articolo 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - Patrimonio - Entrate - Divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal patrimonio minimo di legge;
- da eventuali beni mobili o immobili di proprietà della Fondazione;

- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

La Fondazione trae le proprie risorse:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
- dai proventi, dai ricavi e dalle entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 che precede;
- dai proventi, dai ricavi e dalle entrate derivanti dalle attività diverse;
- dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione od eventi promossi dalla Fondazione stessa.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Partecipanti

Possono divenire Partecipanti, secondo le indicazioni contenute nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti, individuati dal Consiglio Direttivo stesso, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi.

I Partecipanti non assumono alcun diritto o obbligo con riferimento alla gestione della Fondazione e/o all'assunzione delle relative deliberazioni, ma possono, secondo le modalità stabilite dal predetto regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio Direttivo.

I Partecipanti dovranno altresì essere preventivamente consultati dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, in merito agli indirizzi generali e programmatici delle politiche di intervento della Fondazione.

Articolo 8 - Organi e cariche della Fondazione

Sono organi e cariche della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti, ove nominati;
- il Direttore, ove nominato;
- il Segretario, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

È inoltre possibile la nomina di cariche onorarie e di comitati con funzioni specifiche.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo nominato dalla “UBROKER S.P.A.”, codice fiscale 11101970017.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, secondo le determinazioni della “UBROKER S.P.A.” al momento della nomina. Il Presidente della Fondazione è di diritto il presidente del consiglio di amministrazione della “UBROKER S.P.A.”, salvo espressa rinuncia dell'interessato accompagnata dalla designazione di un altro Presidente in sostituzione del titolare.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica e possono essere riconfermati senza limiti. In ogni caso, i consiglieri uscenti si ritengono prorogati fintanto che non si sia provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, la UBROKER S.P.A. provvede, senza indugio, a sostituirli e i membri così sostituiti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per qualsivoglia motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati come previsto dal primo comma del presente articolo, l'intero Consiglio si intenderà cessato e la "UBROKER S.P.A." provvederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte degli stessi a suoi componenti nonché al Direttore e al Segretario, se nominati.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno. Gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere ratificati successivamente dal Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente e, ove nominati, di Vice Presidente, di Direttore e di Segretario, così come quella di consigliere, non comporta alcun emolumento, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; gli stessi hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, inoltre, l'eventuale compenso dei componenti dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora nominato.

Il Consiglio Direttivo provvede, se del caso e nei limiti di legge, alle modifiche del presente statuto nonché a deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio

d'esercizio e, ove necessario per legge, il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di due Vice Presidenti, da uno degli stessi o, in caso assenza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano di età, con avviso scritto inviato con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di due giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di due Vice Presidenti, da uno degli stessi secondo l'ordine di età o, in caso assenza o impedimento anche di questi ultimi, dal consigliere più anziano di età.

Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se sono presenti tutti i consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di colui che presiede la riunione.

Devono essere approvate da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Diret-

tivo le deliberazioni aventi a oggetto la nomina del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'estinzione della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio.

Nelle deliberazioni aventi a oggetto la revoca di un consigliere, quest'ultimo non prende parte alla votazione.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario all'uopo nominato ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio nominato dal presidente della riunione, nel rispetto delle norme di legge, nonché trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Presidente e Vice Presidenti

Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri membri, a maggioranza dei due terzi dei componenti, se del caso, un Vice Presidente o due Vice Presidenti.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;

– provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché a curare i rapporti con le persone giuridiche pubbliche e private.

Il Presidente ha facoltà di nominare, nelle forme di legge, procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti, ovvero per la gestione amministrativa della Fondazione.

Il Vice Presidente, o in caso di due Vice Presidenti quello indicato dal Presidente, sostituisce il Presidente stesso in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11 - Direttore

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare un Direttore, stabilendone durata in carica, mansioni e poteri.

Il Direttore, se nominato, ha, in particolare, il compito di provvedere, con l'ausilio del Segretario, ove nominato, alla gestione amministrativa della Fondazione, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, curando, direttamente o con l'ausilio di consulenti terzi, la tenuta della contabilità.

Articolo 12 - Segretario

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare un Segretario, stabilendone durata in carica, mansioni e poteri.

Il Segretario, fra l'altro, collabora con il Direttore nella gestione amministrativa della Fondazione, nei limiti dei poteri ad esso conferiti.

Articolo 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del

Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale, approvato dal Consiglio Direttivo nei termini stabiliti per il bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il Consiglio Direttivo documenta, nelle forme stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore eventualmente svolte.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio secondo quanto previsto dal presente statuto, dalla normativa applicabile e in ogni caso nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 15 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte dalla "UBROKER S.P.A." in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, salvo dimissioni o revoca dei suoi membri, i quali possono essere rinominati, fatti salvi i limiti di legge.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di Organo di Controllo collegiale, le riunioni dello stesso sono convocate dal Presidente del Collegio con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono presiedute dal Presidente del Collegio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, come previsto dal successivo articolo 16. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, ove previsto per legge, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Con-

trollo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la Fondazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro con le stesse modalità previste per la nomina dell'Organo di Controllo.

Articolo 17 - Estinzione

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri, i quali nominano, con la stessa maggioranza, uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altro soggetto eventualmente individuato dalla legge.

Articolo 18 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Articolo 19 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

Edi RIGHI

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto avv. Francesco PENE VIDARI, notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di quindici pagine, è copia conforme dell'allegato "E" all'atto a mio rogito del 28 gennaio 2026, repertorio n. 89.846/20.645, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il giorno 10 febbraio 2026 al n. 6680 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, in carta libera ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 11 febbraio 2026